CONVENZIONE
PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI CONSULENZA TECNICA IN AMBITO INFORMATICO

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 4407 del 30/10/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

TRA

la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, CF e P. IVA n. 04724150968, in persona del Direttore Generale dott. Matteo Stocco, domiciliato per la carica nella sede medesima (di seguito denominata Fondazione)

E

l'ASST di Cremona, con sede in Cremona, Viale Concordia 1, C.F. e P. IVA 01629400191, rappresentata per la firma del presente atto dalla dott.ssa Carmen Ghidetti, Direttore della SC Area Accoglienza – CUP aziendali, a ciò delegata con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASST n. 117 del 28.02.2024 (di seguito denominata ASST di Cremona),

PREMESSO CHE

- l'art. 15, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" autorizza le Pubbliche Amministrazioni a "Concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'articolo 43, comma 3, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", consente alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- l'ASST di Cremona ha chiesto alla Fondazione IRCCS il prosieguo della collaborazione già in essere, avente ad oggetto consulenza tecnica in ambito informatico, ai fini dell'evoluzione dei sistemi informativi aziendali, con particolare riguardo all'attuazione dei progetti regionali e dei progetti di sviluppo nell'ambito del PNRR;
- la Fondazione dispone di personale in possesso delle competenze e dell'esperienza professionale necessarie per l'esecuzione delle attività richieste ed è disponibile a garantire la consulenza oggetto della presente convenzione attraverso il proprio personale Dirigente Tecnico afferente alla SC Sistemi Informativi;
- l'attività di consulenza sarà resa fuori orario di servizio ai sensi dell'art. 84 del CCNL 17/12/2020 dell'Area Funzioni Locali;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1
Oggetto della convenzione

La Fondazione si impegna a fornire all'ASST di Cremona attività di consulenza tecnica per le seguenti finalità:

- supporto all'analisi as is e allo sviluppo dei sistemi informativi aziendali dell'ASST di Cremona;
- consulenza e supporto per l'attuazione dei progetti regionali in ambito informatico e dei progetti di sviluppo nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno erogate da personale dirigente tecnico dipendente della Fondazione in possesso dei requisiti necessari di professionalità ed esperienza, individuato nella persona del Dott. Fabrizio Pizzo, direttore della SC Sistemi Informativi.

L'attività del dirigente incaricato è resa in nome e per conto della Fondazione e non configura alcun rapporto di lavoro subordinato con l'ASST di Cremona.
Il dirigente incaricato è tenuto alla stretta osservanza della normativa vigente in materia di lavoro, nonché al rispetto della vigente regolamentazione della Fondazione in materia di attività svolte in favore di terzi richiedenti.

Art. 2
Quantificazione e modalità di svolgimento dell'attività

L'attività di consulenza si svolge di norma mediante accessi presso l'ASST di Cremona di durata pari all'intera giornata lavorativa o frazione di giornata, con programmazione da concordare tra le parti, compatibilmente con le esigenze del servizio di appartenenza del dirigente.
È prevista, inoltre, la possibilità di esecuzione di consulenza da remoto, compatibilmente con la tipologia di attività da svolgere.
L'impegno previsto è complessivamente quantificato in massimo 40 ore mensili.

Sempre in accordo tra le parti, la programmazione stabilita potrà subire modifiche al verificarsi di esigenze organizzative e di servizio della Fondazione o di particolari necessità dell'ASST di Cremona.

Gli accessi saranno documentati mediante utilizzo di apposito badge fornito al consulente dall'ASST di Cremona. Eventuali attività da remoto verranno attestate dal professionista e vistate per convalida dal responsabile dell'UO Sistemi Informativi aziendali dell'ASST, mediante dichiarazione cumulativa mensile riportante le date e la durata dell'attività prestata.

Art. 3
Prezzo delle prestazioni

Quale corrispettivo delle prestazioni rese ai sensi della presente convenzione, l'ASST di Cremona corrisponderà alla Fondazione l'importo di € 124,50 / ora oltre IVA, nonché rimborso per le spese di viaggio secondo la normativa vigente.

Art. 4
Rendicontazione delle attività, fatturazione e modalità di pagamento

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi all'espletamento della consulenza oggetto della presente convenzione intercorreranno esclusivamente fra la Fondazione e l'ASST di Cremona.
L'ASST di Cremona si impegna ad inviare mensilmente alla Fondazione, entro il giorno 10 del mese successivo all'effettuazione delle prestazioni, l'elenco degli accessi risultanti dalle timbrature mediante badge e dalle attestazioni rese dal professionista per le attività svolte da remoto, per le verifiche di competenza e relativa conferma, ai fini dell'emissione dell'ordine.
La fatturazione da parte della Fondazione avverrà con cadenza mensile successivamente alla ricezione dell'ordine e il pagamento da parte dell'ASST di Cremona avverrà entro 60 giorni dalla ricezione della fattura.

Art. 5
Trattamento dei dati personali

L'attivazione e l'esecuzione della presente convenzione non comporta il trattamento di dati ulteriori rispetto a quelli necessari per la stipula.

L'ASST e la Fondazione IRCCS, che assumono la qualifica di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali di rispettiva pertinenza secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento UE, si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei dati personali di contatto e/o di coloro che gestiscono il contratto alle dipendenze delle due aziende, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali, ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dei presenti accordi, rimandando a tal fine alle rispettive informative in proposito pubblicate sul sito aziendale. La sottoscrizione degli accordi comporta l'impegno per le aziende al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto delle prescrizioni del titolare. I Titolari si riservano, altresì, ove ne ravvisassero la necessità, di integrare ed adeguare tali prescrizioni. Restano comunque in capo ad ogni Titolare del Trattamento gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso da parte dell'interessati, laddove necessario. In ogni caso le parti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice, ove dovessero venire a conoscenza – anche in modo fortuito - di dati ulteriori di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali. Fondazione IRCCS ed i soggetti di cui si avvale hanno l'obbligo di garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni, di cui dovessero venire in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione degli accordi.

Art. 6
Codice di Comportamento e Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici di Comportamento e dei vigenti, Piani Integrati di Attività e Organizzazione di cui hanno preso visione sui rispettivi siti. La violazione di quanto sopra da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Le parti si impegnano ad assumere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione e Codici di Comportamento consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione. Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie. L'ASST e la Fondazione IRCCS hanno adottato un proprio Codice di Comportamento e Piano di Prevenzione della Corruzione, consultabili sul sito aziendale, impegnando i propri collaboratori al rispetto dei medesimi atti, e disponendo l'obbligo di evitare ogni situazione atta a generare conflitti di interesse anche potenziali e, ove insorgessero, ad informarne i competenti livelli superiori aziendali.

Art. 7
Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha durata di un anno, con decorrenza 1/1/2027 e scadenza 31/12/2027.
Con preavviso di 60 giorni dalla naturale scadenza, e comunque in tempo utile per la formalizzazione della relativa procedura amministrativa, la parte interessata ha facoltà di richiedere il rinnovo della convenzione. La richiesta di rinnovo, ove accolta, dovrà essere formalizzata in apposito accordo sottoscritto dalle due parti.
Ai sensi dell'art 1373 del Codice Civile, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni a mezzo PEC.

Art. 8
Risoluzione

In caso di inadempimento da parte di uno dei contraenti agli obblighi previsti dal contratto, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto qualora, dopo che la parte adempiente abbia inviato tramite PEC formale diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, la controparte non abbia provveduto a sanare l'inadempimento entro il termine fissato. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite e al relativo compenso.
La presente convenzione sarà, inoltre, risolta di diritto nel caso in cui venissero meno i requisiti per l'esercizio dell'attività in oggetto da parte di uno dei contraenti, o qualora intervenissero, successivamente alla sottoscrizione, disposizioni normative che ne impedissero la prosecuzione.

Art. 9
Modifiche

La presente convenzione potrà essere modificata in qualsiasi momento, di intesa tra le parti o in dipendenza di nuove disposizioni normative. Qualsiasi modifica, anche dipendente da nuove disposizioni normative, comporta la predisposizione di nuova convenzione previo accordo delle parti.

Art. 10
Tutela dei lavoratori

In osservanza alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l'ASST di Cremona garantisce, per il personale che in forza della presente convenzione presterà attività presso la propria sede, l'applicazione di tutte le disposizioni vigenti in materia e si impegna ad informarlo sui rischi generali per la salute e sicurezza dei lavoratori all'interno delle proprie strutture.

Art. 11
Copertura assicurativa

La Fondazione, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa, e dichiara di aver contratto polizza assicurativa per R.C. verso terzi per gli eventuali danni derivanti dalla propria attività.
L'ASST garantisce in ogni caso la copertura assicurativa per la R.C. verso terzi connessa all'attività oggetto della presente convenzione in caso di eventuale responsabilità alla stessa attribuibile.

Art. 12
Foro competente

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Milano.

Art. 13
Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta:

- a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, imposta assolta in modo virtuale dalla ASST di Cremona;
- a registrazione solo in caso d'uso, con onere a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.

Art.14
Disposizioni finali e rinvio a norme di legge

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.
Al presente contratto si applica la legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applicano le norme vigenti in materia di contratti.

Le parti, infine, si danno reciprocamente atto e confermano che la presente convenzione è stata liberamente e direttamente negoziata dalle parti stesse, le singole pattuizioni sono state attentamente esaminate e non si rende pertanto applicabile il disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Fondazione IRCCS
Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Matteo Stocco

Per ASST di Cremona
IL DIRETTORE
S.C. AREA ACCOGLIENZA – CUP AZIENDALI
Dott.ssa Carmen Ghidetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale"